



Il Presidente

Trento,

Prot. n. A001/2020/

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni a seguito dell'emanazione del Dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché disposizioni in materia di quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dall'estero, di distanziamento per le attività motorie in piscina e di ingresso sul territorio provinciale di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO le ulteriori competenze della Provincia autonoma previste dall'articolo 8, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto- Adige e in particolare il punto 21) in materia di agricoltura e relative norme di attuazione;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la

proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in materia, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO altresì che nelle premesse del citato decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 si riporta quanto segue *"Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus"*;

VISTE le precedenti ordinanze emanate dal Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Estensione della validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l'efficacia delle disposizioni assunte con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia;

RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, prorogare fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle misure disposte da ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito all' *"Utilizzo della mascherina"*, al *"Distanziamento interpersonale"*, all' *"Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020"*;

RITENUTO altresì adeguato prorogare fino al al 7 settembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito a *"Servizio di buffet"*, *"Impianti a fune"*, *"Luoghi di riparo in montagna"* e *"Ristorazione e pubblici esercizi"*;

Partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Congressi e grandi eventi fieristici

VISTE l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, che confermava la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei congressi, eventi fieristici ed eventi assimilabili e l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, che ne confermava la sospensione fino al giorno 30 agosto 2020;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. n) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nella parte in cui dispone l'apertura dei congressi e dei grandi eventi fieristici;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico sul territorio provinciale consente una graduale apertura delle attività precedente sospese, ivi rientranti quelle riguardanti eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone in ambienti chiusi;

Quarantena attiva per i lavoratori agricoli

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020 e, in particolare, gli articoli 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero), 5 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale dall'estero) 6 (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero) e 7 (obblighi dei vettori e degli armatori);

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 che, in relazione all'incremento dei casi di Covid-19 in molti Paesi esteri, tra cui Bulgaria e Romania, dispone l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario in capo alle persone che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi;

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo è funzionale alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti;

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo richiede un impiego significativo di manodopera, specie per far fronte alle esigenze di carattere stagionale, sia per le attività di cura delle piante che per le operazioni di raccolta dei prodotti;

CONSIDERATO che le imprese agricole si avvalgono soprattutto di lavoratori provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli previsti dagli elenchi A) e B) dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020;

CONSIDERATO che un considerevole numero di lavoratori agricoli stagionali, tra i quali sono compresi anche coloro che provengono da Romania e Bulgaria, proviene da Paesi diversi da quelli contenuti dagli elenchi A) e B) di cui sopra, e sono perciò obbligati a rispettare gli obblighi di isolamento fiduciario;

CONSIDERATO che i lavori nel settore agro-forestale, svolti pertanto all'aperto, presentano meno problematiche legate al contagio Covid -19 rispetto ai lavori indoor;

RITENUTO di maggiore sicurezza, per la popolazione trentina, attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale;

CONSIDERATO che, se le imprese agricole in parola sono in grado di attrezzare nelle proprie aziende o nelle loro immediate vicinanze idonee strutture per l'accoglienza dei lavoratori e garantire che la quarantena prevista dal DPCM 7 agosto 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si può ritenere che nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possano svolgere i lavori agricoli nella medesima azienda agricola in cui si trovano le strutture di accoglienza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie relative e dei protocolli relativi alla quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero;

CONSIDERATO che l'attrezzare siti di accoglienza per i suddetti lavoratori tramite il posizionamento di strutture mobili non costituisce attività di campeggio ai sensi delle normative provinciali vigenti, in considerazione dello stato di emergenza;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in merito all'elaborazione di uno specifico protocollo circa le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione alla quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dall'estero;

SENTITO il parere del Commissario del Governo per la Provincia di Trento;

Riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria

VISTO l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, che prevede quanto segue: "*Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta Provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo, i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riaperture di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale*";

VISTE le deliberazioni di Giunta provinciale che, ai sensi del citato art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, hanno consentito gradualmente la ripresa delle attività economiche;

VISTA la scheda tecnica "Piscine" di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 luglio prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;

CONSIDERATO che le attività motorie in piscina, di natura non natatoria, presuppongono un rischio di contagio inferiore e considerata la necessità di proporre un quadro coerente nelle misure adottate in materia, data anche la previsione contenuta nel "Documento tecnico centri termali e centri benessere" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale n. 799 di data 11 giugno 2020, in cui si dispongono regole in materia di "Piscine termali, piscine, vasche idromassaggio";

Ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del giorno 12 agosto 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, in particolare in Paesi come Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

Competizioni sportive

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. f) del DPCM 7 agosto 2020;

Tutto ciò premesso,

il Presidente
ordina quanto segue

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

- 1) è prorogata fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, precedentemente prorogata al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito all' "Utilizzo della mascherina", al "Distanziamento interpersonale", all' "Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020"; viene fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente ordinanza in materia di congressi e grandi eventi fieristici;
- 2) è prorogata fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1, precedentemente prorogata al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito a "Servizio di buffet", "Impianti a fune", "Luoghi di riparo in montagna" e "Ristorazione e pubblici esercizi";

Partecipazione del pubblico a singoli eventi-sportivi di minore entità

- 3) a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è consentita unicamente nei settori degli impianti sportivi in cui si possa garantire la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (sia frontalmente che lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
- 4) in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento può sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai fini dello svolgimento dell'evento;

Congressi e grandi eventi fieristici

- 5) a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 sono consentiti i congressi e i grandi eventi fieristici, previa adozione dello specifico protocollo validato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (All.1), secondo le misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, in modo da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i frequentatori; è consentito lo svolgimento delle attività strumentali alle predette aperture;
- 6) a partire dal giorno di entrata in vigore di questa ordinanza, sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.

*Quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dai Paesi
per i quali è previsto l'isolamento fiduciario*

- 7) i lavoratori agricoli provenienti dai Paesi per i quali è previsto l'isolamento fiduciario (compresi Romania e Bulgaria) e fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di ingresso in Italia, possono svolgere il periodo di quarantena, prevista dal DPCM 7 agosto 2020, in forma attiva, svolgendo i lavori agricoli nella medesima azienda agricola in cui si trovano (o nelle cui vicinanze si trovano) le strutture attrezzate deputate all'accoglienza; restano ferme le regole per

l'idoneità dell'alloggio ai fini della stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione;

- 8) in ogni caso, per ciascuna azienda agricola che assume lavoratori provenienti da Paesi per i quali è previsto l'isolamento fiduciario e per gli stessi lavoratori soggetti alla quarantena attiva, è fatto obbligo di rispettare quanto previsto nel protocollo elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, allegato alla presente ordinanza (All.2), fatte salve le disposizioni previste dal "Protocollo di Salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali Linee guida per la gestione del rischio Covid-19 – rev. 4 28 maggio e 10 giugno 2020", laddove compatibili con l'All. 2;
- 9) è ritenuto necessario che ai lavoratori agricoli provenienti dai Paesi per cui è previsto l'isolamento fiduciario e sottoposti alla quarantena attiva, venga effettuato, nel più breve tempo possibile dal loro arrivo in Trentino, il tampone diagnostico per il Sars-Cov-2; si fa rinvio, quanto alle modalità ed ai tempi per assicurarne la realizzazione, ai protocolli siglati tra le aziende agricole, la Federazione Trentina della Cooperazione e le organizzazioni professionali agricole e alla convenzione siglata tra le predette Federazione e organizzazioni professionali e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria

- 10) quale modifica della scheda tecnica "Piscine" di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 luglio prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19, si consente la riduzione della distanza di sicurezza in piscina, laddove si svolgano attività motorie non natatorie (a titolo esemplificativo acquagym, hydrobike, acquastep), seguendo le seguenti prescrizioni:

- durante le attività collettive, per le quali si raccomanda di preferire l'utilizzo delle piscine esterne, è necessario limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione alle attività che richiedono attività fisica più intensa; nel caso di utilizzo di ambienti interni, attendere almeno un'ora tra un'attività collettiva e quella seguente, arieggiando adeguatamente il locale;
- si consente che, per le predette attività, la densità di affollamento in vasca sia calcolata con un indice di 4 mq (in luogo dei 7 mq attuali) di superficie di acqua a persona; il gestore è perciò tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;

Ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

- 11) per le persone che intendono fare ingresso nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- obbligo di presentazione, al vettore all'atto di imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto, o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; in attesa di sottoporsi al test presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito del test previsto (in caso di esito positivo scatta l'isolamento previsto dal DPCM 7 agosto 2020); per effettuare il tampone nella Provincia Autonoma di Trento è necessario compilare il form online disponibile al link <https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/>; l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari contatterà la persona per fornire giorno, ora e luogo per effettuare il tampone;

- 12) le persone di cui al punto precedente, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio provinciale al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare con tempestività tale situazione alla competente autorità sanitaria;

Competizioni sportive

- 13) in applicazione dell'art. 1 lett. f) del DPCM 7 agosto 2020, si conferma la ripresa degli eventi e delle competizioni sportive svolte nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;

Disposizioni finali

- 14) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo i diversi termini di cui ai punti precedenti, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizione del DPCM 7 agosto 2020, qualora coerenti e non in contrasto con il contenuto dell'ordinanza.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

- All.to: 1) Documento tecnico congressi e grandi eventi fieristici
2) Misure per la quarantena attiva dei lavoratori agricoli

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE ALLA QUARANTENA ATTIVA PER I LAVORATORI AGRICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica Covid-19 del Trentino, che mostra una bassa prevalenza dell'endemia nella popolazione locale ma la presenza di alcuni focolai dovuti a soggetti esterni al nostro territorio, si ritiene che sia particolarmente importante e degno della massima attenzione porre in sorveglianza tutto il personale lavoratore che entri nel territorio della Provincia di Trento per motivi lavorativi da aree considerate a rischio e/o extra Schengen.

A questo riguardo, in considerazione del fatto che i lavori nel settore agro-forestale, svolti pertanto all'aperto, presentano sicuramente meno problematiche legate al contagio Covid -19 rispetto ai lavori indoor, si ritiene che sia di maggior sicurezza per la popolazione trentina attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, anche relativamente a soggetti provenienti da Romania e Bulgaria, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è sicuramente più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale.

Nella quarantena attiva i lavoratori sono posti sotto la sorveglianza e la responsabilità del datore di lavoro, che ne verifica e assicura l'isolamento rispetto al resto della popolazione e dei lavoratori.

Pertanto, per le imprese agricole che sono in grado di attrezzare, nell'azienda agricola o nelle immediate vicinanze della stessa, idonee strutture per l'accoglienza dei lavoratori con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si ritiene che i medesimi lavoratori possano svolgere attività lavorativa al servizio delle stesse, con le seguenti indicazioni, già in parte presenti nel protocollo "Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4:

- vengano previsti gruppi stabili operativi composti al massimo da 4 persone (gruppo stanza), anche relativamente all'alloggio, ai pasti, al trasporto e all'attività lavorativa, al fine di facilitare un eventuale contact tracing in caso di positività al Covid-19 ed evitare quindi l'isolamento fiduciario di tutti gli altri lavoratori con il relativo impatto sul ciclo produttivo;
- sia assicurato un alloggio idoneo nell'azienda o nelle immediate vicinanze della stessa, ove gli operatori possano domiciliare nel corso del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; in coerenza con il primo punto devono essere creati dei "gruppi stanza" al massimo di 4 persone;
- all'interno dell'azienda potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali container, roulotte, camper, tende o simili (senza essere considerati quali campeggi), destinati esclusivamente agli operatori agricoli provenienti dall'estero. Tali soluzioni abitative dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di corretta igiene personale, anche adeguati spazi ad uso al massimo di 4 persone (gruppo stanza), destinati al riposo e alla preparazione e consumazione dei pasti. Tutte le attività dovranno essere svolte isolatamente rispettando il distanziamento sociale, salvo il caso in cui i lavoratori soggetti a quarantena fiduciaria siano giunti assieme presso l'azienda datrice di lavoro, facendo parte di un medesimo nucleo familiare o avendo viaggiato assieme fin dal paese d'origine;
- se sono presenti, all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze della stessa, altri immobili idonei, questi possono essere utilizzati dagli operatori agricoli quale sede del domicilio temporaneo per l'espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, previa acquisizione della disponibilità all'uso da parte dei proprietari. Anche l'eventuale uso degli spazi comuni (cucina etc.) dovrà avvenire in maniera scaglionata in modo da evitare le compresenze se non per il "gruppo stanza";

- il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, dovrà comunque avvenire nel massimo distanziamento sociale tra gli operatori agricoli che contemporaneamente svolgono l'attività nella medesima azienda agricola ed hanno quindi lo stesso domicilio temporaneo. E' comunque obbligatorio non mescolare lavoratori provenienti da EU/Schengen con quelli da altri paesi terzi assoggettati all'obbligo fiduciario;
- dovrà essere previsto un servizio continuo di approvvigionamento di viveri e bevande, nonché di quant'altro necessario. Questo servizio dovrà essere predisposto affidandosi ad operatori esterni non soggetti ad isolamento. Dovrà pertanto essere prevista una procedura per la consegna di tali merci, nei pressi del domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori agricoli, senza che vi sia contatto diretto tra operatori e chi effettua la consegna;
- il datore di lavoro, è responsabile della quarantena attiva dei suoi lavoratori e dovrà immediatamente comunicare all'Igiene Pubblica territorialmente competente un caso sospetto all'interno del gruppo dei suoi lavoratori;
- qualora altri lavoratori o il datore di lavoro intrattengano contatti stretti con operatori provenienti dall'estero ed in isolamento fiduciario attivo, dovranno a loro volta rispettare il periodo di isolamento.

Permangono infine i debiti informativi previsti dal DPCM 17 maggio 2020 e ss., in particolare relativamente alla comunicazione del luogo dove si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, secondo le modalità previste dal protocollo " Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4.

Documento tecnico Fiere, sagre e congressi

Dipartimento di Prevenzione

Trento 9 giugno 2020

Sommario

1. Premessa	3
2. Valutazione dei rischi Covid-19	3
3. Informazione referente COVID-19	3
4. Informazione/formazione lavoratori – utenti - terzi	3
5. Aerazione degli ambienti	4
6. Rapporti tra le persone	4
6.1 Rapporti tra partecipanti	5
6.2 Partecipanti e personale	6
6.3 Personale e personale.....	6
6.4 Fornitori e personale.....	7
6.5 Prestatori di servizi all'interno della struttura o manutentori.....	7
7. Pulizia e disinfezione	7
7.1 Pulizia e disinfezione ambientale.....	8
7.2 Prodotti per la pulizia e la disinfezione.....	8
8. Sorveglianza COVID-19 e gestione fornitori	8
9. Gestione dei casi di Covid-19	9
10. Materiali e protezioni per lo staff	9
Allegato 1 - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER AERAZIONE AMBIENTI	9
Allegato 2 - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE	11

1. Premessa

La linea guida vuole essere una cornice di riferimento dentro la quale possano essere svolte le attività delle fiere, sagre, congressi, convegni e conferenze in condizioni di tutela per il rischio derivante dal COVID – 19.

Il presente documento è stato redatto considerando i vari aspetti delle tre aree principali di intervento individuate nel documento “Principi generali per il riavvio delle attività” redatto dal Dipartimento di Prevenzione, in occasione dello stato di emergenza del periodo di pandemia legato al Covid-19, ovvero:

- valutazione di tipo strutturale/tecnologica
- valutazione di tipo organizzativo
- sistema di sorveglianza

Le misure indicate nel documento in questa partenza della Fase2, saranno oggetto di revisione a fronte di evidenze epidemiologiche o altri contributi o indicazioni da fonti normative.

2. Valutazione dei rischi Covid-19

Per quanto riguarda le indicazioni sull'integrazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi si fa rinvio al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro del Comitato provinciale di coordinamento per la Provincia autonoma di Trento, ad oggi in revisione 3 (link sotto). Si ricorda di verificare eventuali ulteriori aggiornamenti.

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167339/2934329/file/protocollo_generale_r ev.3 - 300420-PDF.pdf

3. Informazione referente COVID-19

Il referente COVID-19 è definito e descritto nel protocollo generale “Indirizzi per la gestione dell'emergenza COVID-19 nelle aziende”; il corso di informazione al quale dovrà partecipare è organizzato da UOPSAL.

4. Informazione/formazione lavoratori – utenti - terzi

Il responsabile dell'evento, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in negli spazi (manutentori, fornitori, ditte in appalto, volontari, clienti, visitatori etc.) circa le

disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili negli ambienti, appositi volantini/cartelli informativi o altro sistema.

Tutte le informazioni devono essere rese comprensibili per utenti/clienti di altra nazionalità.

Le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) e di chiamare il proprio medico di medicina generale
- L'accettazione di non poter accedere o permanere nei luoghi di lavoro e l'obbligo di dichiarare tempestivamente, laddove sussistano, le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5 °C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).
- L'adozione delle misure cautelative per accedere in luoghi di lavoro e durante il lavoro, in particolare:
 - o potrà essere rilevata la temperatura in ingresso;
 - o la distanza di sicurezza;
 - o il divieto di assembramento;
 - o le regole di igiene delle mani;
 - o l'utilizzo di mascherine e DPI

In particolare si daranno informazioni in riferimento all'importanza dell'uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l'utilizzo e di procedere alla immediata igienizzazione delle mani nel caso in cui non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l'altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.

5. Aerazione degli ambienti

Si rinvia all' allegato 1 - scheda aerazione ambienti.

6. Rapporti tra le persone

In considerazione del fatto che la via primaria di trasmissione del virus COVID-19 sia quella da persona a persona, principalmente attraverso le goccioline del respiro che le persone infette trasmettono in fase di espirazione, il protocollo è stato impostato tenendo conto delle diverse relazioni delle persone all'interno dei diversi eventi trattati. Andranno privilegiate le attività all'aperto con i necessari distanziamenti.

Dovrà essere favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di

filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER AERAZIONE AMBIENTI.

Dovranno essere posizionati in diversi punti della struttura/spazi dispenser con soluzioni disinfettanti per l'igienizzazione delle mani (ad es. ingressi, in prossimità dei servizi igienici e nei pressi delle postazioni di lavoro etc).

Per le sagre e altre manifestazioni in cui avviene produzione e somministrazione di alimenti e bevande, valgono le regole definite nel Protocollo Guida per la ristorazione e pubblici esercizi. Per le attività di vendita al dettaglio valgono le regole del Protocollo sicurezza settore commercio ingrosso e dettaglio.

6.1 Rapporti tra partecipanti

Va sottolineato come il rischio di trasmissione del Covid-19 sia considerevolmente più alto se le manifestazioni si svolgono in ambienti chiusi rispetto ad eventi all'aperto con semplici coperture. Pertanto da un punto di vista logistico va preferita tale modalità.

Vanno creati percorsi che garantiscano il **distanziamento sociale** (almeno 1 metro) che andranno opportunamente segnalati. I partecipanti dovranno essere adeguatamente informati sulle misure adottate dall'organizzazione per il rispetto delle stesse (percorsi, accessi e limitazione degli spazi comuni) e per l'uso di mascherine.

Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti per evitare l'incrocio dei flussi, nel caso non risultasse possibile, creare opportune delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di 1 mt. L'ingresso e l'uscita del cliente/utente dalla struttura/spazi deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale, anche alternando i flussi temporalmente.

La condizione del distanziamento sociale e la presenza della mascherina dovranno essere oggetto di controllo da parte del responsabile dell'attività, che attraverso i propri collaboratori, vigila sui comportamenti degli utenti. Potrà essere presente, dove necessario, personale di supporto dedicato a tale attività.

I servizi igienici sono una zona di particolare rischio di contagio e quindi vanno gestiti in maniera attenta, evitando gli assembramenti e l'avvicinamento tra le persone. Va prevista la sanificazione frequente dei bagni (e soprattutto sulle superfici di contatto, rubinetteria, maniglie, interruttori, ecc) oltre che la presenza di dispenser con soluzioni disinfettanti all'esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell'accesso e anche all'uscita.

L'uso degli ascensori, dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili) e andrà definito il numero massimo di persone a corsa.

Privilegiare, se possibile, l'accesso/partecipazione tramite **prenotazione**.

Per le fiere su aree pubbliche, varranno le stesse regole del commercio al dettaglio su aree pubbliche, ovvero:

- i clienti possono accedere alla fiera unicamente se dotati di mascherine idonee a coprire bocca e naso – con esclusione delle eccezioni previste- e dopo aver igienizzano le mani con apposita soluzione o indossando guanti monouso;
- i materiali necessari all'igiene dei clienti (guanti, soluzione igienizzante) devono essere disponibili in prossimità del banco, dove devono essere esposte le informazioni alla clientela relative ai comportamenti da mantenere;
- deve essere mantenuto il distanziamento sociale (di almeno 1 mt), assicurando un accesso ordinato al banco.

Per manifestazioni in quartieri fieristici o spazi chiusi anche temporanei (es. tendoni), valgono le regole del Protocollo sicurezza settore commercio ingrosso e dettaglio.

Per convegni, congressi, conferenze o altre attività analoghe, i posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri uditori di 1 metro. Potranno essere installate barriere fisiche per ridurre le distanze. Analoghe regole dovranno essere adottate per i relatori.

Per le attività al chiuso andrà considerata la superficie di 4 mq a persona e gli ospiti dovranno indossare la mascherina. All'aperto la superficie potrà essere ridotta a 2,5 mq a persona, permane l'obbligo di indossare la mascherina. Per eventi al chiuso, **numero massimo di 200 persone per sala, per quelli all'aperto numero massimo di 1000 persone**, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.

6.2 Partecipanti e personale

Il personale addetto all'accoglienza ed il cliente dovranno indossare mascherina chirurgica ed avere a disposizione prodotti per l'igiene delle mani. La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in tale caso il personale potrà evitare di indossare la mascherina. Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, programma dell'evento etc.) verrà consegnato singolarmente.

Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato *on-line*) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare, impegnandosi nel caso contrario a non partecipare all'evento.

Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti (almeno 1 mt) nel caso di assenza di barriere fisiche.

Può essere valutato l'utilizzo di misuratori di temperatura, impedendo l'accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l'altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell'uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti etc).

6.3 Personale e personale

Il responsabile della manifestazione/evento deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività e il *layout* e gli spazi di lavoro, garantendo il distanziamento sociale o installando barriere fisiche sulle postazioni di lavoro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina chirurgica. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi sia compresenza dello stesso al momento del cambio, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l'eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il proseguo dell'attività.

Le indicazioni generali per le modalità di accesso dei dipendenti sono riportate integralmente nel protocollo generale "indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende" del Comitato Provinciale SSL. Di seguito si riportano le principali.

A chiunque è richiesto di:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) e di chiamare il proprio medico di medicina generale;

- tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e sintomatologia riconducibile al COVID-19 al proprio datore di lavoro;
- non accedere o non permanere nei luoghi di lavoro se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali o contatti con soggetti positivi al COVID-19 nei 14 giorni precedenti etc;
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro delle condizioni di pericolo di cui sopra e della manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- rispettare le indicazioni dell'Azienda sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti.

Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Azienda Sanitaria, subito dopo aver informato e consultato il medico di famiglia.

Per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un'area in cui fare queste pause.

6.4 Fornitori e personale

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 mt o indossare la mascherina e assicurare l'igienizzazione delle mani.

6.5 Prestatori di servizi all'interno della struttura o manutentori

Va ridotto per quanto possibile l'accesso di personale esterno.

Come per i fornitori, saranno disponibili procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.

Qualora vi sia la scelta di appaltare le operazioni di igienizzazione della struttura, l'appaltante deve stabilire anche le modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, le superfici interessate alla sanificazione prevedendo oltre a quelle che normalmente vengono considerate (es. pavimenti, servizi igienici), quelle più "delicate" poiché toccate frequentemente. Andrà specificato chi mette a disposizione le attrezzature ed i materiali, nonché i prodotti. Si ricorda che la responsabilità diretta della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione resta in capo al responsabile della struttura che dovrà vigilare sulle operazioni svolte e sulla frequenza stabilita. Sia appaltante che appaltatore sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione, ciascuno per la propria parte.

7. Pulizia e disinfezione

Anche in assenza di casi di COVID-19 nello stabile, si raccomanda di incrementare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni (bagni, hall, corridoi, ascensori, ecc...) come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte etc - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.

Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive. Le attività di sanificazione e disinfezione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le

superfici da pulire, la frequenza con cui devono essere fatte, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione – compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l'addetto. Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia nelle stanze. Potrebbe essere richiesto agli ospiti delle stanze di lasciare aperte le finestre prima dell'ingresso degli addetti alle pulizie.

La suddetta procedura dovrà prevedere un piano speciale di pulizia e disinfezione per le situazioni in cui si presentassero ospiti o dipendenti malati. Le raccomandazioni scritte per una pulizia e disinfezione dovrebbero descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti e per l'uso di DPI.

7.1 Pulizia e disinfezione ambientale

Per questa tematica si fa rinvio alla specifica scheda in allegato 2 (pulizia igienizzazione, disinfezione, sanificazione).

L'individuazione delle superfici più critiche, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile. A titolo esemplificativo l'organizzazione potrà stabilire di non utilizzare delle uscite con aperture manuali, privilegiando l'uso di ingressi con aperture automatiche, o interdire a tutte le persone presenti di utilizzare determinate attrezzature e ambienti. Le soluzioni organizzative dovranno tenere conto del rischio contagio, per poi stabilire le modalità di pulizia e disinfezione. Si rammenta in questo contesto vanno inseriti anche gli eventuali arredi o attrezzature presenti all'esterno.

7.2 Prodotti per la pulizia e la disinfezione

Per questa tematica si fa rinvio alla specifica scheda in allegato 2 (pulizia igienizzazione, disinfezione, sanificazione).

E' possibile utilizzare prodotti commerciali per la disinfezione, etichettati come "disinfettanti" e non solo come detergenti e/o sgrassatori. Informazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso, sono in etichetta e sulla scheda tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base di cloro derivati dovrebbero riportare la % di "cloro attivo", quelli a base di alcoli la % di "alcol" nella soluzione. I prodotti vanno poi utilizzati rispettando le modalità d'uso (diluizione e tempo di contatto) prescritte dal produttore per ottenere l'effetto disinfettante, riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica di prodotto.

8. Sorveglianza COVID-19 e gestione fornitori

Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l'identificazione dei possibili casi all'interno della manifestazione/evento. L'azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema di sorveglianza dei lavoratori attraverso le azioni previste nel Protocollo generale SSL per la Provincia autonoma di Trento.

9. Gestione dei casi di Covid-19

Se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente la mascherina chirurgica, interrompere immediatamente il lavoro e cercare assistenza medica e seguire le indicazioni riportate nel protocollo generale "indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende".

10. Materiali e protezioni per lo staff

Dovrà essere garantito l'approvvigionamento, in quantità e qualità di:

- Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione
- Disinfettante per le mani
- Disinfettanti per le superfici
- Carta monouso
- Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio COVID-19.

Oltre alle dotazioni normalmente impiegate (guanti monouso, mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione), l'azienda dovrebbe avere a disposizione, per la gestione ed assistenza logistica di eventuali casi, almeno un paio di kit che include i seguenti elementi: Filtrante facciale FFP2 o superiore (senza valvola), occhiali o protezione facciale e guanti monouso.

NUMERI UTILI PER EMERGENZE

Contatti utili per informazioni

Emergenze 112

Numero Nazionale 1500

PAT - Dipartimento Salute - Numero Verde dedicato 800867388

PAT - Dipartimento Salute – Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (dip.salute@provincia.tn.it)

APSS – Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL (sportellouopsal@apss.tn.it) tel. 0461 904502/4529

Allegato 1 - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER AERAZIONE AMBIENTI

BUONE PRATICHE	Garantire buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti privilegiando l'apporto di aria naturale attraverso le aperture dall'esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell'aria negli ambienti. Negli ambienti dove non è possibile l'apporto di aria esterna è necessario utilizzare impianti di ventilazione meccanica che movimentano e consentono il ricambio dell'aria con l'esterno, gli impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24h o almeno due ore prima e
----------------	---

GENERALI	<p>due ore dopo l'orario di lavoro.</p> <p>I filtri presenti su tutti gli impianti sono utili per limitare la proliferazione dei patogeni, ma <u>NON garantiscono una barriera alla diffusione del virus Sars-Cov-2.</u></p>
VERIFICA TIPOLOGIA IMPIANTO	<p>Acquisire tutte le informazioni sulla tipologia e sul funzionamento dell'impianto di trattamento aria (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.)</p>
IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA CENTRALIZZATI	<ul style="list-style-type: none"> • In questo periodo di emergenza <u>deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria</u> per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'ambiente. Aprire frequentemente durante la giornata lavorativa tutte le aperture con l'esterno per aumentare ulteriormente il livello di ricambi dell'aria. • Gli eventuali dispositivi di <i>recupero calore</i> possono trasportare virus, gli scambiatori di calore dovranno essere disattivati per impedire la contaminazione dei flussi d'aria in ingresso e uscita. I dispositivi di recupero che garantiscono una completa separazione dell'aria tra mandata ed espulsione possono invece essere mantenuti in funzione. <u>Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile il by-pass sui recuperatori di calore, l'UTA dovrà essere spenta e si dovrà provvedere in maniera alternativa al ricambio dell'aria.</u> • Non risultano necessari interventi straordinari sui filtri delle UTA, purché venga continuativamente effettuata la regolare manutenzione ordinaria degli stessi e delle altre componenti dell'impianto. Le normali procedure di sostituzione dei filtri in ordinaria manutenzione dovranno essere implementate con procedure di sicurezza atte alla salvaguardia del personale che svolge l'operazione di sostituzione; i filtri andranno sostituiti con l'impianto spento, l'operatore dovrà indossare guanti, idonea mascherina e collocare il filtro esausto in contenitore che andrà sigillato.
IMPIANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO	<p>Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, <i>fancoil</i>, termoconvettori), <u>tenere spenti gli impianti</u> per evitare il possibile ricircolo in aria del virus SARS-CoV-2. Qualora non sia possibile tenere fermi gli impianti, <u>pulire frequentemente i filtri secondo le indicazioni fornite dal produttore. La pulizia va fatta a impianto fermo e a cadenza settimanale.</u> Non utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro. Negli ambienti per i pernottamenti è possibile far funzionare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento garantendo una pulizia dei filtri ad ogni cambio ospite. Per la pulizia del filtro fare riferimento alle indicazioni fornite dal produttore. Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone lasciando asciugare, oppure con soluzione alcool etilico min 70%. L'operatore dovrà indossare durante le operazioni guanti, idonea mascherina.</p>
SERVIZI IGIENICI E LOCALI NON FINISTRATI ESTRAZIONE ARIA	<p>Servizi igienici degli ambienti comuni e di lavoro: i raccomanda inoltre, ove possibile, il mantenimento in depressione dell'aria nei servizi igienici h 24, facendo funzionare in modo continuativo gli aspiratori per l'espulsione dell'aria (ove presenti), mantenendo chiuse le finestre. <u>Il mantenimento in funzione h 24 potrebbe causare guasti, è quindi necessario procedere a verifica tecnica e periodico controllo dell'efficienza dell'impianto.</u></p> <p>Servizi igienici annessi alle stanze: l'aspirazione dei servizi igienici annessi alle stanze, non subirà variazione rispetto alla normale gestione pre-emergenza da Sars-Cov-2.</p> <p>Locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, ecc.): gli impianti devono essere mantenuti in funzione <u>per tutto il tempo di permanenza delle persone.</u></p>

Tutti i ventilatori dovranno essere spenti e non utilizzati

Allegato 2 - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE

PULIZIA	Consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti comuni e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni (Reg. CE 648/2004).
IGIENIZZAZIONE	Consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio ovvero candeggina/varichina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma normalmente non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. Con circolare n. 5543 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio O, 1% come decontaminante da SARS-COV-2 dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate da ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro (cit.). PMC reg. UE 528/2012.
DISINFEZIONE	E' il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti (PMC e Biocidi Tabella 1) riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). Praticare la disinfezione mediante un disinfettante efficace contro i virus. I prodotti con attività virucida normati dalla ISO EN 14476 sono autorizzati dai mercati nazionali e possono essere utilizzati seguendo la scheda tecnica e la scheda di sicurezza presenti sul prodotto.
DISINFESTAZIONE	Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta ad singola specie.
STERILIZZAZIONE	Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.
DERATTIZZAZIONE	Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
SANIFICAZIONE	<p>Con il termine " sanificazione " si intende l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione). Nel caso del SARS-COV 2 l'attività di igienizzazione con ipoclorito di sodio o alcool equivale a quella di disinfezione. La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti e richiede quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non specializzati. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di frequente contatto.</p> <p>Per la sanificazione periodica dei locali e spazi comuni o puntuale delle aree specifiche esposte ai casi di COVID-19 si deve attuare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre e i balconi per circa 1 ora, e successivamente pulire accuratamente con un detergente neutro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei della persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche da bagno con una soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente a 1000 ppm) contenente lo 0,1% di cloro attivo. • Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro. • Quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcool etilico al 70%. • Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso. • Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso per altri ambienti. • Per superfici porose come moquette e tappeti, rimuovere lo sporco visibile, pulire con detergenti e disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore. • Raccogliere la biancheria sporca in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) manipolandola e scuotendola il meno possibile nell'ambiente prima dell'inserimento nel sacco e dell'invio all'impresa qualificata (sia essa esterna o interna all'organizzazione) addetta al lavaggio e alla sanificazione. Nel caso in cui il servizio di lavanderia sia fornito da una impresa esterna, sostituire la biancheria da letto e da bagno utilizzata con biancheria sanificata da impresa qualificata (es. dotata di certificazione UNI EN 14065:2016 Tessili trattati in lavanderie). Nel caso la teleria sia lavata all'interno della struttura, lavare tutti i tessuti (es. biancheria da letto, tende, ecc.) con un ciclo ad acqua calda (60°C o più per almeno 30 minuti) e con l'aggiunta di comune detersivo per il bucato. Se non è possibile utilizzare un ciclo ad acqua calda a causa delle caratteristiche dei tessuti, è necessario aggiungere prodotti chimici specifici per il lavaggio (es. candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o prodotti di decontaminazione sviluppati appositamente per l'uso su tessuti). • Non appoggiare le lenzuola e la biancheria al corpo. • Gli articoli monouso (asciugamani di carta, guanti, mascherine, fazzoletti) devono essere messi in un contenitore con coperchio e smaltiti secondo le procedure individuate e le norme nazionali per la gestione dei rifiuti.
BONIFICA	Procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto (es: canali di aerazione), di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della Cross-Contamination (contaminazione incrociata).
DECONTAMINAZIONE	Sanificazione + bonifica.
DECADIMENTO NATURALE DEL VIRUS	In alternativa ai trattamenti sopra definiti si evidenzia la possibilità di isolare l'ambiente oggetto o attrezzatura potenzialmente contaminati il tempo massimo di decadimento del Virus previsto dalla TABELLA 4

BUONE PRATICHE GENERALI	In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, sanitari e rubinetti).
--------------------------------	--

- Pulire regolarmente, giornalmente e puntualmente al bisogno.
- Igienizzare giornalmente, puntualmente negli usi comuni (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
- Disinfettare con Presidi Medico Chirurgici (PCM) e biocidi (vedi Tabella 1 e 2) quando necessario. I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 19/2020 –

Nell'attuale emergenza COVID-19: tra i presidi medico chirurgici e biocidi individuati dal "Gruppo di lavoro ISS Biocidi"- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 si annoverano l'etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d'idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi.

Raccomandazioni

- Sanificazione periodica e in caso conclamato SARS-COV2 (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
- Eseguire le pulizie, igienizzazione, disinfezione con guanti e mascherine chirurgiche o in caso di sospetto COVID-19 a seconda del prodotto utilizzato come descritto nella scheda di sicurezza (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
- L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta prima e dopo aver rimosso guanti o mascherina.
- I materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben chiuso, che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata;
- **Il personale che ha effettuato le procedure di sanificazione in locali dove abbia soggiornato un sospetto caso COVID-19 non va considerato come CONTATTO STRETTO salvo in caso di mancata osservanza delle misure di protezione o di esposizione accidentale;**
- Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati;
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), successivamente uscire dal locale e aumentare temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata o aprendo le finestre e le porte finestre;
- Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone;
- Utilizzare disinfettanti quali quelli a base di alcool almeno al 70% o in alternativa ipoclorito di sodio diluito allo 0,5% per i servizi igienici e le altre superfici (es. candeggina), e allo 0,1% per tutte le altre superfici (vedi tabella conversione), tenendo in considerazione il tipo di materiale sul quale si interviene;
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia;
- Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro;
- Non si deve utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale potenzialmente infettivo nell'ambiente, fatta eccezione per particolari trattamenti che possano essere attuati in ambiente protetto ad esempio sanificazione con disinfettanti in soluzione acquosa aerosolizzati dall'esterno

	<p>all'interno degli abitacoli dei mezzi/ambienti garantendone la sigillatura in modo da evitare il contatto con le persone;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di pulizia e disinfezione di locali utilizzati da casi sintomatici o conclamati COVID-19 non utilizzare aspirapolvere per la pulizia dei pavimenti per il rischio di generazione di aerosol; • Presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. Il personale dedicato alla pulizia ambientale degli spazi pubblici frequentati da una persona sospetta o confermata COVID-19 deve indossare i dispositivi medici e i DPI: <ol style="list-style-type: none"> 1. mascherina chirurgica o meglio FFP2; 2. grembiule in plastica uniforme e monouso; 3. guanti; 4. occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche); 5. stivali o scarpe da lavoro chiuse. • Per i dispositivi elettronici come tablet, touch screen, tastiere, telecomandi, seguire le istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione. Se non sono disponibili le istruzioni del produttore, considerare l'uso di salviette pre-impregnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico al 70% per disinfettare. Asciugare accuratamente le superfici per evitare il ristagno di liquidi. Considerare anche l'impiego di involucri sanificabili per tali dispositivi. • Si raccomanda di non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali spandimenti di materiale biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol. • La pulizia di servizi igienici, lavandini del bagno così come tutte le superfici accessibili di pareti e finestre devono essere eseguite con cura. • Le apparecchiature di laboratorio utilizzate devono essere sanificate in accordo con quanto prescritto dalla ditta produttrice o in accordo ai protocolli in uso all'interno dei laboratori. • Procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.
--	---

<p>GESTIONE RIFIUTI</p>	<p>Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti sospetti o conclamati COVID-19 e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come "rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)".</p> <p>Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare 2 sacchi di idoneo spessore uno dentro l'altro; • Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria; • Chiudere adeguatamente i sacchi;
--------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; • Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. <p>VEDI LINEE GUIDA ADOTTATE DA AZIENDA RACCOLTA E SMALTIMENTO</p>
TRATTAMENTO OZONO	L'utilizzo dell'ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superfici e acque potabili. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l'efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non. L'utilizzo di questo trattamento di disinfezione implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d'uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI. Per approfondimenti il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell'aria ambiente di ozono.
CORO ATTIVO	Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni in merito all'efficacia contro il SARS-COV 2, impatto ambientale e effetti per la salute umana.
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA	Poiché l'attività disinfettante della radiazione ultravioletta, si attua mediante un'azione di natura fisica e non chimica non rientra nella definizione di prodotto Biocida. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. L'utilizzo di questo trattamento implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d'uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI.
PEROSSIDO DI IDROGENO	Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

Tabella per preparare diluizioni per igienizzazione/decontaminazione ambienti

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

Come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo	Recipiente da 1 litro: 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua (100 ml corrispondono a circa mezzo bicchiere di acqua)	Recipiente da 5 litri: 0,5 litri di prodotto in 4,5 litri di acqua	Recipiente da 10 litri: 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
Come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo	Recipiente da 1 litro: 20 ml di prodotto in 980 millilitri di acqua	Recipiente da 5 litri: 100 ml di prodotto in 4,9 litri di acqua	Recipiente da 10 litri: 200 ml di prodotto in 9,8 litri di acqua
Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%			
Come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo	Recipiente da 1 litro: 167 ml di prodotto in 833 millilitri di acqua	Recipiente da 5 litri: 0,83 litri di prodotto in 4,17 litri di acqua	Recipiente da 10 litri: 1,67 litri di prodotto in 8,33 litri di acqua
Come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo	Recipiente da 1 litro: 33 ml di prodotto in 967 millilitri di acqua	Recipiente da 5 litri: 167 ml di prodotto in 4,833 litri di acqua	Recipiente da 10 litri: 330 ml di prodotto in 9,67 litri di acqua

Note: predisponiamo i calcoli per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori mancanti: basta moltiplicare i dati per ottenere i valori negli altri recipienti. Ad esempio, se si vuole aggiungere un recipiente da 5 litri, basta moltiplicare per 5 tutti i valori del contenitore da un litro.

La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%).

Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro. Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro.

Se voglio arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro, in 1 litro di prodotto voglio 5 ml di cloro, e quindi 995 ml di acqua.

Quanta candeggina mi serve per fare questo se la candeggina è al 5%?

Imposto una proporzione: 1 litro di candeggina al 5% sta a 50 ml di cloro contenuti come quantità necessaria sta a 5 ml $X=1 \text{ litro} * 5 / 50 = 100$

Esempi di principio attivo (p.a.) in prodotti disinfettanti autorizzati in Italia negli ultimi due anni (PMC)
 (Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19:
 presidi medico chirurgici e biocidi Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 Rapporto ISS COVID-19
 • n. 19/2020)

Prodotti contenenti un principio attivo	% p/p	Tempo di azione	PT
Elando (n. CAS 64-17-5)	62,50%	5' batteri/lieviti 15' funghi	PT2
	59,20%	5' batteri/lieviti 15' funghi	PT2
	89,00%	20" batteri/lieviti/virus 90" disinfezione delle mani del chirurgo	PT1
	89,00%	2' disinfezione delle mani del chirurgo	PT1
	85,00%	3 mL x 2' virucida 3 mL x 30" batteri e lieviti	PT1
	82,00%	3 mL x 90" virucida 3 mL x 30" batteri e lieviti	PT1
	74,00%	30" virus	PT1
	73,60%	90" virus	PT1
Cloruro di didecildimetil ammonio (n. CAS 7173-51-5)	6,93%	30' virus	PT1
	1,80%	5' batteri/lieviti	PT1
	0,40%	5' batteri 15' lieviti	PT1
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)	9,00%	5' batteri 15' lieviti 15' funghi	PT2
	7,00%	15' batteri/virus/funghi	PT2
	5,60%	15' batteri/lieviti	PT2
	5,20%	5' batteri/lieviti	PT2
	4,00%	5' batteri 15' funghi	PT2
	0,12%	15' virus	PT2
	25,20%	3-4 ore batteri/lieviti/funghi	PT2
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)	1,05%	5' batteri	PT2
	1,50%	30' virus	PT2
	1,50%	5' batteri/lieviti/funghi 30' spore	PT2
Prodotti contenenti due principi attivi	% p/p	Tempo d'azione	PT
1-Propando (n. CAS 71-23-8) + Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)	51,97% + 17,33%	5' batteri/funghi/lieviti	PT2
1-Propando (n. CAS 71-23-8) + Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)	25% + 35%	30" batteri e lieviti	PT2
1-Propando (n. CAS 71-23-8) + Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)	49% + 19,5%	15' lieviti	PT2
1-Propando (n. CAS 71-23-8) + Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)	2,92% + 69,3%	30" batteri e lieviti	PT1
Elando (n. CAS 64-17-5) + 1-Propando (n. CAS 71-23-8)	65% + 10%	30" batteri e lieviti	PT1
Benzil-C12-18-alcildimetil cloruro (n. CAS 68391-01-5) + Didecildimetil ammonio cloruro (n. CAS 68424-95-3)	0,18% + 0,27%	5' virus	PT2
Alcildimetil benzil ammonio cloruro (n. CAS 68391-01-5) + Acido lattico (n. CAS 50-21-5)	2,45% + 8%	5' batteri 15' funghi	PT2

PT1: "prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto".

PT2: "prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali".

Tabella 2. Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Non si esclude che prodotti **autorizzati** con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d'idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.


Tabella 3. Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico

Superficie	Modalità
Superfici in pietra o arredi lignei	Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%, o altra concentrazione purché sia specificato virucida. È comunque sconsigliata l'applicazione in presenza di finiture superficiali (es. lacche, resine) che sono suscettibili all'interazioni con acqua e/o solventi.
Superfici metalliche o in vetro	Disinfettante a base di etanolo al 70% Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito.


Nota: La disinfezione in luoghi con opere rilevanti per il patrimonio artistico dovrebbe essere sempre effettuata senza ricorrere all'utilizzo di prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo ossidanti, che possono causare danni, anche gravi, su specifiche superfici (marmi, superfici metalliche in genere, legno decorato, ecc.), provocando alterazioni cromatiche e/odecoesioni.

Tabella 4

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato





NUOVO CORONAVIRUS



- 1 La sanificazione rappresenta un "complesso di procedimenti e di operazioni" di pulizia e/o di disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.
- 2 La "pulizia" è "il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione". Per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti (igienizzanti) per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.
- 3 La disinfezione è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici, materiali.
- 4 Per la disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. I prodotti che vantano un'azione "disinfettante" devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
- 5 I prodotti senza l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero della Salute che riportano in etichetta diciture o indicazioni sull'attività contro ad es. germi e batteri, non sono prodotti con proprietà disinfettante dimostrata, bensì sono semplici detergenti per l'ambiente (igienizzanti).
- 6 I prodotti per uso esclusivamente professionale, sono utilizzabili a livello industriale e professionale con appositi dispositivi di protezione individuale (DPI - filtranti facciali, guanti etc). La popolazione generale può utilizzare solo prodotti che non specificino in etichetta "Uso Professionale".
- 7 Gli operatori professionali (es. operatore professionale dell'impresa di sanificazione, esercizi commerciali al dettaglio, attività inerenti servizi alla persona) devono avere a disposizione la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) nelle quali sono indicati i DPI da utilizzare.
- 8 I trattamenti mediante apparecchiature che generano *in situ* sostanze chimiche attive, come l'ozono e il cloro, sono sanizzanti, e pertanto utilizzabili come sanizzanti di ambienti, superfici e articoli, mentre il perossido di idrogeno vaporizzato o aerosolizzato è un "disinfettante" autorizzato.
- 9 Per la disinfezione di superfici dure sono disponibili prodotti disinfettanti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro i virus da utilizzare dopo pulizia con acqua e un detergente. Per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare prodotti a base di etanolo sempre dopo pulizia con acqua e un detergente. Per le superfici in legno preferire disinfettanti meno aggressivi a base di etanolo o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio: DDAC). Sono disponibili ed efficaci altri disinfettanti virucidi per superfici come ad esempio i prodotti a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
- 10 Per i locali che devono essere sanificati, si consiglia di cambiare l'aria, pulire con un detergente e disinfettare le superfici ad alta frequenza di contatto, quali maniglie, porte, sedie e braccioli, ripiani di tavoli, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsanti dell'ascensore, oggetti di varia natura, ecc.
- 11 Prima di utilizzare i prodotti leggere attentamente le istruzioni e verificare le Indicazioni di Pericolo e i Consigli di Prudenza riportati in etichetta. Non miscelare i vari prodotti, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. La sanificazione deve essere eseguita indossando adeguati DPI.
- 12 La biancheria da letto e da bagno, qualora non sia monouso, deve essere lavata, ove consentito dai tessuti, alla temperatura più elevata del ciclo di lavaggio con prodotti detergenti e additivi disinfettanti per il bucato.
- 13 Per i tessuti e l'abbigliamento prestare attenzione alla compatibilità con i diversi disinfettanti chimici o fisici. Un trattamento fisico efficace, e nel contempo compatibile con i tessuti, è il "vapore secco".


Per maggiori approfondimenti
consulta il sito:
<https://cncs.iss.it>







A cura di R. Draisci, S. Deodati, M. Ferrari, S. Guderzo
 Unità Informazione e Comunicazione del Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore
 © - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma

FLOW CHART 1 PROCEDURE PULIZIA E IGIENIZZAZIONE






nuovo coronavirus



Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria...

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.



Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena...

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttalili nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto.
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Bibliografia

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 .
- DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
- Europa. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104, 8.4.2004
- Europa. Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342/59, 22/12/2009
- Europa. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012.
- Italia. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998.
- Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.
- Europa. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353/1, 31/12/2008.
- European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. Stockholm: ECDC; 2020.
- Lai MYY, Cheng PKC, Lim WWL. Survival of severe acute respiratory syndrome coronavirus. *Clinical Infectious Diseases* 2005;41(7):e67-e71.
- Hulkower RL, Casanova LM, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MDI. Inactivation of surrogate coronaviruses on hard surfaces by health care germicides. *American Journal of Infection Control*. 2011;39(5):401-7.
- Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents *J Hosp Infect*. 2020 Mar;104(3):246-51.
- Neeltje van Doremalen, Trenton Bushmaker, Dylan H. Morris, Myndi G. Holbrook, Amandine Gamble, Brandi
- N. Williamson, Azaibi Tamin, Jennifer L. Harcourt, Natalie J. Thornburg, Susan I. Gerber, James O. Lloyd-Smith, Emmie de Wit, Vincent J. Munster. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *New England Journal of Medicine* 2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973.
- World Health Organization, Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations. Geneva: WHO; 2010. https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
- ECHA. Efficacy Working Group Article 55(1) – hygienic hand disinfection (DE) 27/03/2020
- Suchomel M, Kundi M, Pittet D, Weinlich M, Rotter ML. Testing of the World Health Organization recommended formulations in their application as hygienic hand rubs and proposals for increased efficacy. *Am J Infect Control*. 2012; 40(4):328-31
- US EPA List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2 <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2> (lista aggiornata al 2 aprile 2020)

Rapporti ISS COVID-19 Accessibili da <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020)
- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2 Rev./2020)
- Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 31 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3 Rev./2020)
- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.)
- Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev.)
- Gruppo di lavoro ISS Cause di morte COVID-19. Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti COVID-19. Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 7/2020).
- Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020).
- Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti COVID-19. Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 9/2020).
- Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020).
- Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza microbiologica COVID-19: aspetti di analisi molecolare e sierologica. Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 11/2020).
- Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini M, Cipolla M. Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione di campioni biologici COVID-19. Versione del 15 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 13/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone con enzimopatia G6PD (favismo) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 14 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 14/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19. Indicazioni relative ai rischi di acquisto online di farmaci per la prevenzione e terapia dell'infezione COVID-19 e alla diffusione sui social network di informazioni false sulle terapie. Versione del 16 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 15/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 16/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 17/2020).

- Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale COVID-19. Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati disaggregati per sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta alle terapie e outcome dei pazienti COVID-19. Versione del 26 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 18/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020).
- Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell'8 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).
- Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Veschetti E, Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19. Versione del 3 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni ad interim per la gestione dello stress lavoro-correlato negli operatori sanitari e socio-sanitari durante lo scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 7 maggio. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020)
- Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni di un programma di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale per la gestione dell'impatto dell'epidemia COVID-19 sulla salute mentale. Versione del 6 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 23/2020).
- Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19. Indicazioni ad interim per una appropriata gestione dell'ipoadrenalismo in età pediatrica nell'attuale scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 24/2020)
- Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)

Ver.1-MCE - 19052020

Allegato adottato dai Protocolli di Sicurezza sul Lavoro del Comitato prov. Coord. SSL